CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CON RITO CIVILE E LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI

Buonconvento
TRA
Il Sig nato ail residente in n
E
Il COMUNE DI BUONCONVENTO, con sede legale in Buonconvento (Si), Via Soccini 32, P.IVArappresentato in questo atto da, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Buonconvento, di seguito denominato Comune o Comodatario,
PREMESSO che il Comune di Buonconvento intende soddisfare le richieste di celebrazione di matrimonio con rito civile e di costituzione di Unioni Civili, oltre che nella sede comunale, presso strutture che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico e paesaggistico, poiché lo ritiene un valido contributo alla valorizzazione del patrimonio locale, nonché un sostegno alla promozione turistica del territorio;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 27/02/2024 e la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.123 del 07/03/2024 con la quale sono stati riaperti i termini dell'Avviso per raccogliere manifestazioni di interesse dei privati interessati a mettere a disposizioni spazi nei quali poter celebrare matrimoni con il rito civile e costituzioni di Unioni Civili;
VISTA la manifestazione di interesse presentata dal Sig

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1.II Comodante concede in comodato gratuito, per la durata di anni 3 (tre), in uso esclusivo e gratuito al Comune di Buonconvento (SI) ai fini dell'istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile e costituzioni di unioni civili, quota dell'immobile e relative pertinenze, sito in Buonconvento, Via..........., della superficie di mq...... contraddistinto catastalmente al foglio n..., particella n. come definito dall'unita planimetria (allegato 1). Lo spazio concesso in comodato d'uso gratuito è ritenuto idoneo allo scopo al quale è destinato e, stando alle dichiarazioni rilasciate dal Comodante e depositate agli atti del Comune, è conforme alle vigenti norme in materia di idoneità, agibilità e sicurezza ed ha una destinazione urbanistica compatibile;
- 2.Il Comodante dichiara espressamente che l'immobile ha una destinazione d'uso urbanistico compatibile con l'oggetto di cui al presente contratto e di essere in possesso della conformità urbanistica ed edilizia, nonché in norma con le vigenti norme in materia impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, in funzione della capienza massina dichiarata.

Allegato B)

- 3. Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile, il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico e quindi i locali concessi in uso saranno accessibili al pubblico e in coincidenza della celebrazione dovrà essere garantito libero accesso. Il Comodante si obbliga ad adottare le misure necessarie affinché eventuali cancelli, portoni, sbarre ecc.. o qualsiasi altro ostacolo, non impediscano l'accesso o la permanenza nel luogo di celebrazione.;
- 4. Il comodante si impegna a mantenere i locali decorosi e adeguati alla finalità pubblica/istituzionale di cui in oggetto. I locali sono in possesso dei requisiti di legge di idoneità, agibilità e sicurezza, dotati di un accesso garantito ai portatori di handicap ed adeguatamente arredati ed attrezzati in relazione alla funzione cui saranno adibiti (n. 1 banchetto di almeno mt 1,5, n. 1 sedia per l'Ufficiale di stato civile; n. 2 sedie per i nubendi e n. 2 sedie per i testimoni) garantendo la presenza presso i locali, con idonea collocazione, della bandiera europea e della bandiera della Repubblica italiana al fine di una agevole individuazione del luogo da destinare a casa comunale per il periodo necessario alla celebrazione del matrimonio. I locali rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e da ultimo dettagliati dall'Adunanza della I sez. del Consiglio di Stato con parere 196 del 22 gennaio 2014. Per tutto il tempo in cui resterà costituito l'Ufficio di Stato Civile distaccato, gli ambienti in questione saranno quindi da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale. Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il Comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di ritenerlo idoneo allo scopo:
- 5. La celebrazione del matrimonio, in aderenza a quanto disposto dagli artt. 817-819 del Codice Civile potrà avvenire anche, in luoghi dotati con carattere di continuità, nelle loro pertinenze esterne quali parchi, giardini, nei limiti concordati e stabili con l'Amministrazione Comunale come definito dall'unita planimetria (allegato 1). Qualora il luogo prescelto sia rappresentato da uno spazio esterno, il Comodante deve garantire la possibilità di spostamento in luogo chiuso idoneo per capienza o eventualmente la sua copertura con appositi ripari, al fine di permettere in ogni caso il regolare svolgimento della cerimonia, anche qualora ricorrano condizioni climatiche avverse.;
- 6.Il Comune provvede alla celebrazione del matrimonio con la presenza dell'Ufficiale di Stato civile (Celebrante), il quale sarà presente sul luogo nell'orario prestabilito.;
- 7. Il presente contratto, terrà indenne l'Amministrazione da oneri e spese, e non comporterà per i proprietari diritti di alcuna entità sia economici che sotto il profilo di servizi collegati, nemmeno nei confronti dei nubendi al quale non potrà essere richiesto alcun corrispettivo per l'uso del locale/spazio concesso per la sola celebrazione del rito civile. Il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni. Tale responsabilità rimane ad esclusivo carico del Comodante. Al Comodante spettano anche le spese per le utenze nonché quelle per l'allestimento e la pulizia dei locali. Qualsiasi spesa ordinaria sostenuta per il godimento dell'immobile, ed eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti, saranno a carico del Comodante.;
- 8. Il Comodante si impegna a stipulare e inoltrare al Comune, un contratto di assicurazione per eventuali danni a cose e/o persone, la cui responsabilità ricadrà sulla stessa, secondo quanto previsto, a tal proposito, dal Codice Civile. Il Comodante esonera altresì l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l'utilizzo del luogo ove si celebra il matrimonio.:
- 9. La durata del presente contratto è di anni 3 (tre) a partire dal giorno della stipula del presente contratto. È fatto divieto di rinnovo tacito del contratto. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, si procederà alla sua rinnovazione. Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data del recesso.
- 10. Tutte le spese del presente atto, compresi gli oneri di registrazione, sono a carico del Comodante a pena di nullità. Qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere

Allegato B)

inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

- 11. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.
- 12. Ai sensi del GDPR 679/2016 con la sottoscrizione del presente contratto, il comodante consente il trattamento dei suoi dati personali che verranno utilizzati dal Comune per l'esecuzione del presente atto.

Si allega:

- 1 Planimetria
- 2 Verbale di consegna locali sottoscritto tra le parti

Letto, confermato e sottoscritto

IL PROPRIETARIO

PER IL COMUNE